



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Decreto n. **867** del

**19 SET. 2022**

OGGETTO: DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri fertilizzanti azotati.  
DGR n. 813 del 22 giugno 2021, Allegato A e DGR n. 941 del 26 giugno 2018.  
Proroga, per il solo anno 2022, della scadenza del primo consolidamento annotazioni sul Registro delle Concimazioni (ReC).

Note per la trasparenza:

Con il presente decreto viene individuato il giorno 21 ottobre 2022, anziché il 30 settembre 2022, come nuova scadenza, valido solo per l'anno 2022, per il primo consolidamento delle annotazioni degli interventi di fertilizzazione sul Registro delle Concimazioni da parte delle aziende soggette all'adempimento.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- DGR n. 813 del 22 giugno 2021;
- DDR n. 58 del 19 aprile 2018.

---

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO -VENATORIA

PREMESSO che il Quarto Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ha rafforzato una serie di obblighi già presenti nei recepimenti regionali di attuazione del DM 25 febbraio 2016 e della Direttiva 91/676/CEE, tra i quali quelli della predisposizione della documentazione amministrativa a supporto delle attività di spandimento agronomico di effluenti e materiali assimilati;

PREMESSO che gli adempimenti amministrativi previsti sono definiti nel Titolo VI della DGR 813 del 22 giugno 2021, allegato A;

ATTESO che secondo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia (articolo 25, comma 1 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021), le aziende utilizzatrici anche di soli fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 1009/2019 che abbiano SAU  $\geq$  di 14,8 ha in ZVN (corrispondenti a 3.000 kg di azoto), sono tenute a registrare sull'intera SAU aziendale gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare sull'apposito registro disponibile nell'applicativo regionale A58-WEB le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento (linee guida in Allegato 13 alla DGR n. 813/2021);

CONSIDERATO che a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico ai sensi del D.lgs. n. 81/2018, le disposizioni di cui al precedente capoverso si applicano anche alla Zona Ordinaria (ZO), al fine di consentire la quantificazione delle pressioni emissive dovute agli interventi di fertilizzazione;

VISTA la DGR n. 941 del 26 giugno 2018 che stabilisce i termini di scadenza entro cui dover rilevare determinati passi fondamentali delle attività aziendali di fertilizzazione, su superfici in conduzione o altrui, in modo tale da permettere ad ogni azienda agricola, zootecnica o mista l'apertura del Registro delle concimazioni a partire da una determinata data certa, a fronte dell'esecuzione già posta in essere delle principali operazioni colturali di semina e fertilizzazione durante i primi sei mesi dell'anno;

VISTA la DGR n. 813/2021 che prevede che le aziende debbano effettuare l'operazione di consolidamento del Registro delle Concimazioni entro il 30 settembre di ogni anno e che dopo tale operazione non sarà possibile modificare gli interventi di fertilizzazione già inseriti nell'applicativo regionale, ma eventualmente solo aggiungere i nuovi interventi;

DATO ATTO che a tale scopo, l'applicativo A58-Web ("Applicativo Nitrati") della Regione Veneto, messo a disposizione alle aziende per assolvere a tale compilazione, importa le informazioni dai Piani colturali (superfici e tipo di colture) contenuti nel Fascicolo aziendale del produttore;

CONSIDERATO che l'Autorità competente nei controlli può dunque chiedere (oltre al resoconto a consuntivo che l'azienda è tenuta a produrre al termine dell'attività dell'anno civile) uno stato della registrazione intermedia, qualora questa abbia previsto propri piani di controllo, oppure nei casi in cui le registrazioni intermedie ed i controlli stessi siano specificamente previsti da disposizioni normative particolari;

CONSIDERATO il confronto realizzato in apposite riunioni con le principali Associazioni professionali di Categoria, durante il quale sono emerse le difficoltà operative riguardanti la numerosità di registri da gestire nell'anno 2022, in particolare per le aziende con SAU  $\geq$  di 14,8 ha in Zona Ordinaria;

TENUTO CONTO che, in un'ottica di fattiva collaborazione, si tratta di una nuova ed importante implementazione dei Registri collegata anche all'applicazione di indicazioni specifiche del Codice Agricoltura contenute nel Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico;

CONSIDERATO che gli uffici competenti hanno verificato con i responsabili del sistema informativo regionale, nonché con i gestori dell'applicativo A58-Web, la possibilità di differire la scadenza del 1° consolidamento del Registro delle Concimazioni fino al giorno 21 ottobre 2022, e che ciò non pregiudica le successive fasi delle attività;

DATO ATTO che permangono immutate le scadenze, indicate dal DDR 58/2018, connesse alle procedure di implementazione del Registro degli Interventi Colturali (RIC) per le aziende beneficiarie di aiuti per impegni a superficie del PSR del Veneto;

CONSIDERATO che la DGR 813 del 22 giugno 2021 incarica il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a fornire istruzioni operative per l'esecuzione degli adempimenti definiti nel Programma e informazioni di natura applicativa/riepilogativa;

#### DECRETA

1. Di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente decreto
2. Di approvare il differimento dei termini del 1° consolidamento del Registro delle Concimazioni, valido solo per l'anno 2022, come segue:

Scadenza	Tipo di adempimento
21 ottobre 2022 mercoledì	1° consolidamento annotazioni sul Registro delle Concimazioni (ReC)

3. di informare del presente provvedimento le Organizzazioni Professionali Agricole, gli Ordini professionali, le Province e la Città metropolitana di Venezia, AVEPA, le Strutture Regionali competenti;
4. di aggiornare le scadenze nel sito istituzionale di riferimento;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

dott. Pietro Salvadori



